

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| MOG 231 – Allegato L | | |
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL
DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231
ALLEGATO L -
PARTE SPECIALE 7
CONTRABBANDO**

Panasonic Marketing Europe GmbH

Sede secondaria per l'Italia

Viale dell'Innovazione, 3 - Milano

Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 195579

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| MOG 231 – Allegato L | | |
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

INDICE

PARTE SPECIALE 7

CONTRABBANDO

- A. I reati previsti dall'articolo 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 7 del presente Modello
- C. Le aree a rischio reato e a supporto reato
- D. Norme di comportamento nelle aree a rischio e a supporto reato
- E. I responsabili delle attività svolte nelle aree a rischio e a supporto reato
- F. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

| MOG 231 – Allegato L | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

PARTE SPECIALE 7 CONTRABBANDO

A. I REATI PREVISTI DALL'ART. 25-SEXIESDECIES D. Lgs. n. 231/2001

Il D. Lgs. n. 75/2020 ha previsto l'inserimento nel D. Lgs. 231/2001 dell'art. 25-sexiesdecies, il quale prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per la commissione dei reati previsti dal d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (contenente il c.d. Testo unico doganale). In particolare, a seguito della depenalizzazione attuata con il D. Lgs. n. 8/2016, tra i reati previsti dal d.P.R. rientrano:

- (i) le fattispecie di contrabbando ex artt. 282 ss., qualora l'ammontare dei diritti di confine dovuti sia superiore a 10.000,00 euro;
- (ii) le fattispecie di contrabbando ex artt. 282 ss. qualora accompagnate da una delle circostanze ex art. 295 d.P.R. n. 43/1973;
- (iii) i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex art. 291-bis) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (ex art. 291-quater);
- (iv) la recidiva del contrabbando (ex art. 296).

Quindi, più specificamente.

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 282 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali |
| Art. 283 DPR. n. 43/1973 | Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine |
| Art. 284 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nel movimento marittimo delle merci |
| Art. 285 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea |
| Art. 286 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nelle zone extra-doganali |
| Art. 287 DPR n. 43/1973 | Contrabbando per indebito uso di merci importate Con agevolazioni doganali |
| Art. 288 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nei depositi doganali |
| Art. 289 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione |
| Art. 290 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a Restituzione di diritti |
| Art. 291 DPR n. 43/1973 | Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea |
| Art. 291-bis DPR n. 43/1973 | Contrabbando di tabacchi lavorati esteri |
| Art. 291-quater DPR n. 43/1973 | Associazione per delinquere finalizzata al Contrabbando di tabacchi lavorati esteri |
| Art. 292 DPR n. 43/1973 | Altri casi di contrabbando |

Di seguito il testo delle singole fattispecie delittuose previste dall'art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001:

1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali

Art. 282 DPR n. 43/1973

| MOG 231 – Allegato L | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.

2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine

Art. 283 DPR n. 43/1973

(Omissis)

3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci

Art. 284 DPR n. 43/1973

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea

Art. 285 DPR n. 43/1973

“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

5. Contrabbando nelle zone extra-doganali

Art. 286 DPR n. 43/1973

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei

| MOG 231 – Allegato L | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali

Art. 287 DPR n. 43/1973

“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”.

7. Contrabbando nei depositi doganali

Art. 288 DPR n. 43/1973

“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione

Art. 289 DPR n. 43/1973

(Omissis)

9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti

Art. 290 DPR n. 43/1973

(Omissis)

10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea

Art. 291 DPR n. 43/1973

(Omissis)

11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-bis DPR n. 43/1973

(Omissis)

12. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-quater DPR n. 43/1973

(Omissis)

13. Altri casi di contrabbando

Art. 292 DPR n. 43/1973

“Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 6. DEL PRESENTE MODELLO

Ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001, l'ente potrà incorrere nell'applicazione di

| MOG 231 – Allegato L | | |
|----------------------|----|------------|
| Data approvazione | | 10/11/2016 |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

sanzioni pecuniarie ed interdittive. Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle sanzioni applicabili all'Ente per i reati previsti dall'art. 25-sexiesdecies D. Lgs. n. 231/2001.

| Reato | Sanzione pecuniaria | Sanzione interdittiva |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);</p> <p>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);</p> <p>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);</p> <p>Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);</p> <p>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);</p> <p>Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);</p> <p>Altri casi di contrabbando per la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine dovuti (art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</p> | <p>Fino a 200 quote</p> <p>Fino a 400 quote se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro</p> | <p>Si applicano le seguenti sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. |

C. AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

In relazione alla tipologia di rischio di commissione dei reati di cui alla parte speciale n. 7, è possibile individuare le seguenti aree di rischio e di supporto reato:

| | | |
|----------------------|------------|------------|
| MOG 231 – Allegato L | | |
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

Aree a rischio reato:

1. Supply Chain

Aree a supporto reato:

1. Finance & Administration

Eventuali integrazioni delle suddette Aree d'attività "a rischio e a supporto reato" potranno essere proposte, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo dall'OdV per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e in conseguenza di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

Le Aree "a rischio e a supporto reato" così identificate costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle procedure di controllo da implementare e/o introdurre ai fini dell'adeguamento dell'attuale sistema di controlli interno.

D. NORME DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO.

La presente Parte Speciale è inerente alle condotte poste in essere da amministratori, dirigenti e Dipendenti (d'ora innanzi, per brevità "**Esponenti Aziendali**") o terzi, tra cui gli agenti, con cui Panasonic Italia intrattiene rapporti di natura contrattuale (d'ora innanzi, per brevità, i "**Collaboratori**") operanti nelle Aree a rischio e a supporto reato (d'ora innanzi per brevità, gli Esponenti Aziendali ed i Collaboratori verranno cumulativamente indicati come i "**Destinatari**").

I Destinatari sono consapevoli che ogni condotta che possa astrattamente configurare gli estremi dei reati di cui alla presente parte speciale, è fermamente respinta con ogni mezzo da Panasonic Italia.

In ogni caso, il processo decisionale afferente alle aree di attività a rischio di commissione di reati è uniformato ai seguenti criteri e principi:

- a) ogni operazione a rischio è supportata da debita evidenza scritta (e-mail, rapporti scritti o corrispondenza), dal momento del suo instaurarsi, sino al suo perfezionamento; la documentazione deve essere ordinata in modo tale da consentire la tracciabilità di tutte le fasi di ogni singola operazione, idonea a descrivere i profili salienti delle attività specificatamente intraprese;
- b) qualsiasi flusso finanziario in uscita deve essere tracciato specificamente e supportato da idonea documentazione circa l'operazione sottostante;

Fermo quanto precede, è, in ogni caso, fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello di rispettare le Procedure Panasonic Italia che disciplinano specificamente i comportamenti che i medesimi devono tenere per evitare la commissione delle fattispecie criminose.

In generale, è assolutamente vietato ai Destinatari del presente Modello:

| MOG 231 – Allegato L | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

- I. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in astratto o in via potenziale, i reati previsti all'art. 25-*quinqüiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- II. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano potenzialmente diventare fattispecie di reato;
- III. porre in essere comportamenti non conformi alle Procedure Panasonic Italia o, comunque, non in linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e di Condotta.

E. I RESPONSABILI DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLE AREE A RISCHIO E A SUPPORTO REATO

Ciascuno dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte nello svolgimento della specifica operazione nell'ambito delle Aree a rischio o a supporto reato sono formalmente investiti della funzione di responsabili interni della singola operazione (d'ora innanzi, per brevità, il/i “**Responsabile/i Interno/i**”).

Tali Responsabili Interni:

- divengono i soggetti referenti dell'operazione “a rischio o a supporto reato”;
- devono rispettare i principi di comportamento contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- devono rispettare le procedure adottate da Panasonic Italia;
- devono portare a conoscenza dell'OdV, su richiesta dell'OdV, i flussi finanziari relativi alle attività più rilevanti compiute da Panasonic Italia.

I singoli Responsabili Interni devono, altresì, fare in modo che i loro sottoposti, delegati a svolgere attività che comportano la gestione dei flussi, rispettino le prescrizioni e le Procedure Panasonic Italia.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

F. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È compito dell'OdV:

1. È compito dell'OdV:

1. verificare la completezza e l'efficacia della presente Parte Speciale;
2. emanare eventuali istruzioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Parte

| MOG 231 – Allegato L | | |
|----------------------|------------|------------|
| Data approvazione | 10/11/2016 | |
| Revisione | 03 | 15/12/2022 |

- Speciale;
3. svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni di rischio;
 4. accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari;
 5. verificare la compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza (all. C) in caso di contatti con autorità doganali e conservare le stesse su un supporto cartaceo e informatico;
 6. verificare periodicamente:
 - l'osservanza da parte dei Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001;
 - la possibilità di Panasonic Italia di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - l'attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari, siano essi Esponenti Aziendali o Collaboratori: il tutto come meglio previsto nella Parte Generale del presente Modello.